

OTTOBRE 2019 - CHIARIMENTI IN AMBITO FISCALE

INDICE

1 IPER-AMMORTAMENTI - SCAFFALATURE DEI MAGAZZINI AUTOPORTANTI - COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO.....	4
1.1 EVOLUZIONE INTERPRETATIVA.....	4
1.2 DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.....	4
1.3 COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO.....	4
2 SUPER-AMMORTAMENTI - CABINE BALNEARI IN LEGNO RIMOSSE OGNI FINE STAGIONE.....	5
2.1 REQUISITI RISPETTATI.....	5
2.2 ESCLUSIONE DALLE COSTRUZIONI.....	5
3 START UP INNOVATIVE - AGEVOLAZIONI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA	5
3.1 DEFINIZIONI.....	5
3.2 PIANI D'IMPRESA E SPESE AMMISSIBILI.....	5
3.3 FINANZIAMENTO AGEVOLATO.....	6
3.4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.....	7
3.5 CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI.....	7
3.6 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.....	7

3.7	APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA.....	7
3.8	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
4	VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO - PROROGA ALL'ESERCIZIO 2019.....	8
4.1	DEROGA.....	8
4.2	DECORRENZA.....	8
5	DEMATERIALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELLE NOTE SPESE - CHIARIMENTI	8
5.1	DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE NON UNICO.....	9
5.2	DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE UNICO.....	9
6	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI	9
6.1	CLAUSOLA STATUTARIA.....	9
6.2	PERIODO TRANSITORIO.....	9
6.3	PIENA OPERATIVITÀ DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.....	10
7	ELIMINAZIONE DI ATTIVITÀ RIVELATESI INESISTENTI - DEDUCIBILITÀ..	10
8	TRATTAMENTO DEI COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI A NON RESIDENTI IN ITALIA IN PRESENZA DI BASE FISSA.....	10
8.1	RESIDENZA FISCALE IN SVIZZERA.....	10
8.2	MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA	11
9	FALLIMENTO - ESIGIBILITÀ DIFFERITA - PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA CON INCASSO DEL CORRISPETTIVO NEL CORSO DELLA STESSA.....	11
9.1	NATURA DI CREDITO CONCURSUALE.....	11
9.2	IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERARE L'IVA VERSATA.....	11
10	OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI FATTURE ELETTRONICHE OD OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI	11
10.1	TRASMISSIONE E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI.....	12
10.2	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.....	12
10.3	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE.....	12
11	FATTURAZIONE ELETTRONICA -SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE.....	13
11.1	NUOVO TERMINE.....	13
11.2	MOTIVAZIONI DELLA PROROGA.....	13

12	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.....	14
12.1	CESSIONI DI CARBURANTE AI DIPENDENTI TRAMITE CARTE AZIENDALI	14
12.2	OBBLIGHI CONNESSI ALLE CESSIONI DI CARBURANTI VERSO PRIVATI.....	14
13	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - IMPORTI PAGATI MEDIANTE TICKET RESTAURANT - RIVENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO	15
13.1	IMPORTI DEI TICKET RESTAURANT INCLUSI NELLA TRASMISSIONE.....	15
13.2	RIVENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO ESCLUSI DALLA TRASMISSIONE	16
14	TRASMISSIONE TELEMATICA DEICORRISPETTIVI - SOGGETTI CHE ADOTTANO IL METODO DELLA VENTILAZIONE.....	16
14.1	VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	16
14.2	MODALITÀ DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE.....	17
15	DISTRIBUTORI AUTOMATICI - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REQUISITI.....	17
15.1	DEFINIZIONE DI “DISTRIBUTORE AUTOMATICO”	17
15.2	DISTRIBUTORI PRIVI DI SISTEMI DI PAGAMENTO.....	18
16	VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IMPOSTE DIRETTE - ESONERO PER IL REGIME PREMIALE ISA - AMBITO APPLICATIVO	18
16.1	OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ	18
16.2	ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ PER AFFIDABILITÀ FISCALE	18
16.3	ESCLUSIONE DELL’ESTENSIONE DELL’ESONERO DALLA SOCIETÀ AL SOCIO ..	19
17	TRASMISSIONE DELLE FATTURE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ED ERRONEA DUPLICAZIONE - NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DI FATTURE GIÀ EMESSE IN FORMATO CARTACEO.....	19
17.1	VERIFICA DELL’UNICITÀ DELLA FATTURA	19
18	DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CHIARIMENTI	19
18.1	CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE.....	19
18.2	SOGGETTI BENEFICIARI	20
18.3	IRRILEVANZA DELL’ACCATASTAMENTO ANTE LAVORI.....	20
18.4	DATA DI AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE	20
19	BUONO MOBILITÀ PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI	20
19.1	MISURA DEL BUONO	20
21.2	DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	21

1 IPER-AMMORTAMENTI - SCAFFALATURE DEI MAGAZZINI AUTOPORTANTI -COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate¹ è tornata a fornire chiarimenti in merito all'agevolabilità, ai fini dell'iper-ammortamento, delle scaffalature autoportanti dei magazzini automatizzati.

1.1 EVOLUZIONE INTERPRETATIVA

Con precedente intervento², era stato chiarito che potevano essere agevolabili le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, considerando quindi escluse dai super/iper-ammortamenti le strutture costituenti le scaffalature dei suddetti magazzini, essendo elementi propri del fabbricato e quindi "costruzioni".

Successivamente, il legislatore ha disposto all'interno del DL 135/2018³ che, ai soli fini della disciplina dell'iper-ammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica⁴, si

¹ Cfr. risposta a interpello 10.10.2019 n. 408.

² Cfr. Ris. 9.8.2019 n. 62.

³ Cfr. art. 3-quater co. 4 del DL 135/2018 (conv. L. 12/2019

⁴ Cfr. Allegato A alla L. 232/2016

intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato).

Nella recente risposta ministeriale in commento, quindi, è prevista l'applicazione retroattiva del Decreto Legge sopra citato.

1.2 DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il costo delle scaffalature relative ai magazzini autoportanti, inizialmente escluso dall'iper-ammortamento, può quindi rientrare nell'agevolazione senza allegare una nuova perizia, ma con una dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.

1.3 COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO

La maggiorazione relativa all'iper-ammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile, essendo prevalente la funzione "immobiliare" delle stesse.

2 SUPER-AMMORTAMENTI - CABINE BALNEARI IN LEGNO RIMOSSE OGNI FINE STAGIONE

Con una risposta a interpello dello scorso mese⁵, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare del super-ammortamento le cabine balneari in legno (costituite con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave) che vengono rimosse al termine di ogni stagione balneare.

2.1 REQUISITI RISPETTATI

L’agevolazione spetta con riferimento alle suddette cabine posto che:

- sono beni strumentali all’attività esercitata dall’impresa;
- si applica il coefficiente di ammortamento del 20% previsto per gli stabilimenti in legno⁶.

2.2 ESCLUSIONE DALLE COSTRUZIONI

Le suddette cabine balneari sono agevolabili purché non siano annoverabili tra le “costruzioni” e, quindi, non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare.

3 START UP INNOVATIVE - AGEVOLAZIONI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

⁵ Cfr. Risposta a interpello 9.10.2019 n. 404

- ⁶ (tabella allegata al DM 31.12.88, Gruppo XVII “Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua”, Specie 4/a “Stabilimenti balneari marini”).

Con il DM 30.8.2019,⁷ è stata modificata la disciplina prevista con il DM 24.9.2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative.

3.1 DEFINIZIONI

All’art. 1 del DM 24.9.2014 viene sostituita:

- la definizione di “visto start up” per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo;
- la definizione di “territorio del cratere sismico aquilano” con quella di “organismo di ricerca”.

3.2 PIANI D’IMPRESA E SPESE AMMISSIBILI

Viene sostituito l’art. 5 del suddetto decreto, con un testo che non fa più riferimento a “programmi di investimento”.

In base alla nuova formulazione, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa:

- caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
- ovvero mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things;
- ovvero finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i piani d’impresa devono prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, di importo:

- non inferiore a 100.000,00 euro;
- non superiore a 1.500.000,00 euro.

Spese ammissibili

⁷ pubblicato sulla G.U. 17.10.2019 n. 244

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative:

- a immobilizzazioni materiali (come impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica), purché si tratti di beni coerenti con l'attività d'impresa e funzionali ad essa, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
- a immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
- ai servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa, compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing e al web marketing;
- al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo aventi specifici requisiti⁸, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Non sono ammissibili alle agevolazioni:

- le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
- le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- le spese relative a imposte e tasse.

È ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante – che devono essere giustificate dal piano d'impresa e possono essere utilizzate ai

fini del pagamento di specifiche voci di spesa – nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

3.3 FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il finanziamento agevolato è concesso:

- per un importo pari all'80%, invece del precedente 70%, delle spese ammissibili;
- nei limiti previsti dall'art. 22 co. 3 lett. a) del regolamento comunitario 651/2014, relativo alla compatibilità con il mercato interno degli aiuti alle imprese in fase di avviamento.

Per le start up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (invece del precedente 80%) dell'importo concesso.

Ipotesi particolari

L'importo del finanziamento agevolato è pari al 90% (invece del precedente 80%) delle spese ammissibili nel caso di start up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:

- sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne;
- ovvero preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Durata massima dei finanziamenti

I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni (invece dei precedenti

⁸ i all'art. 25 co. 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012

3.4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Per le spese riferite alla realizzazione del piano di impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori (SAL) di importo non inferiore al 10% delle spese ammesse.

Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati, purché nel limite del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima:

- è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze e dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente;
- deve contenere altresì la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese relative al personale dipendente e ai collaboratori aventi i requisiti indicati dalla normativa in materia⁹.

Al soggetto gestore – ossia Invitalia – è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, decorsi 6 mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.

È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (invece del precedente 25%) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico e nel contratto di finanziamento.

3.5 CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui al DM 24.9.2014 non sono cumulabili con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse a titolo di "de minimis", laddove riferite alle stesse spese ammissibili. Resta salva, tuttavia, l'eccezione già prevista relativa alla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel rispetto dell'art. 8 del regolamento comunitario 651/2014.

3.6 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Viene modificata la disciplina riguardante le ipotesi di revoca delle agevolazioni. È previsto, tra l'altro, che le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, laddove l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del piano d'impresa, salvo i casi di forza maggiore.

3.7 APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà aggiornare la propria circolare esplicativa al fine

⁹ art. 25 co. 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012.

di recepire le modifiche di cui al presente DM 30.8.2019¹⁰.

Fatti salvi i provvedimenti già adottati, la nuova disciplina entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta circolare aggiornata.

3.8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La nuova circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico individuerà la data a decorrere dalla quale potranno essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della nuova disciplina.

4 VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO - PROROGA ALL'ESERCIZIO 2019

Con apposito Decreto Ministeriale¹¹, il legislatore ha stabilito che le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli¹² si applicano “anche per tutto l'esercizio 2019”.

4.1 DEROGA

La suddetta disciplina, contenuta nell'art. 20-quater del DL 119/2018, prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente (si tratta, infatti, di una disposizione a carattere facoltativo)

¹⁰ si veda la circ. 10.12.2014 n. 68032, come modificata dalla circ. 14.2.2018 n. 102159

¹¹ DM 15.7.2019, pubblicato sulla G.U. 4.10.2019 n. 233

¹² contenute nell'art. 20-quater del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018)

ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

In sostanza, viene evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdite di carattere durevole.

4.2 DECORRENZA

La suddetta norma stabilisce che la deroga si applica con riferimento all'esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), ma può essere estesa, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli esercizi successivi, “in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”.

Considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi”, il Ministero ha ora ritenuto opportuno, con il Decreto citato¹³, estendere le disposizioni in esame anche all'esercizio 2019 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

5 DEMATERIALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELLE NOTE SPESE - CHIARIMENTI

Con due recenti risposte a interpello¹⁴, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la possibilità di dematerializzare i documenti giustificativi delle note spese di professionisti e dipendenti senza l'intervento di un pubblico ufficiale trattandosi,

¹³ DM 15.7.2019

¹⁴ risposte a interpello 9.10.2019 n. 403 e 17.10.2019 n. 417

generalmente, di documenti analogici originali non unici.

5.1 DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE NON UNICO

I documenti analogici originali non unici sono documenti che trovano corrispondenza nella contabilità di cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.

Per tali documenti, quindi, è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.

5.2 DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE UNICO

Se per il giustificativo allegato alla nota spese non è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, si è in presenza di un documento analogico originale unico la cui dematerializzazione, invece, necessita dell'intervento del pubblico ufficiale¹⁵.

Rientrano in questa casistica i giustificativi emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra-UE, con i quali:

- non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale;
- ovvero non è assicurato un "effettivo scambio di informazioni", locuzione da intendersi riferita ad uno dei Paesi annoverati nella c.d. "white list"¹⁶, nonché a quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito,

uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

6 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

All'interno di una risposta a interpello ¹⁷, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, fino alla piena operatività del codice del Terzo settore, il divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili gravante sugli enti non commerciali (ivi incluse associazioni e società sportive dilettantistiche) va valutata secondo i criteri definiti dalla disciplina per le ONLUS.

6.1 CLAUSOLA STATUTARIA

Per gli enti non commerciali, l'utilizzabilità di particolari regimi fiscali di favore può essere subordinata alla previsione statutaria circa il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Ciò è previsto, ad esempio:

- per beneficiare della decommercializzazione delle attività svolte dagli enti associativi¹⁸;
- per le ONLUS¹⁹;
- per associazioni e società sportive dilettantistiche²⁰.

6.2 PERIODO TRANSITORIO

La disciplina per le ONLUS rimarrà in vigore fino alla piena operatività del codice del Terzo

¹⁷ 30.10.2019 n. 452

¹⁸ art. 148 del TUIR

¹⁹ art. 10 del DLgs. 460/97

²⁰ art. 90 della L. 289/2002

¹⁵ art. 4 del DM 17.6.2014

¹⁶ art. 1 del DM 4.9.96

settore, decorrente dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico del Terzo settore.

Fino a tale momento, il divieto di distribuzione degli utili è valutato secondo i criteri definiti dal DLgs. 460/97.

6.3 PIENA OPERATIVITÀ DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Con la piena operatività del codice del Terzo settore, la disciplina delle ONLUS sarà abrogata. Da tale momento troveranno applicazione i nuovi criteri ²¹ in materia di divieto di distribuzione degli utili.

7 ELIMINAZIONE DI ATTIVITÀ RIVELATESI INESISTENTI - DEDUCIBILITÀ

L'Agenzia delle Entrate ²² ha chiarito che, qualora la società abbia erroneamente rilevato in bilancio in esercizi precedenti proventi che hanno concorso a formare il reddito e attività finanziarie (acquistate mediante l'utilizzo di tali proventi) e, una volta appurata la loro inesistenza (poiché emergenti da documenti contraffatti), abbia provveduto a correggere l'errore in bilancio, stornando tali attività e riducendo in contropartita gli utili portati a nuovo (trattamento previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori rilevanti), l'importo corrispondente alla correzione concorre a formare il reddito d'impresa come

sopravvenienza passiva²³ nel periodo d'imposta in cui la correzione viene operata (nella specie, si tratta dell'esercizio in cui l'impresa si è accorta dell'errore e ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica competente).

8 TRATTAMENTO DEI COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI A NON RESIDENTI IN ITALIA IN PRESENZA DI BASE FISSA

L'Agenzia delle Entrate ²⁴ ha esaminato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia da un non residente.

8.1 RESIDENZA FISCALE IN SVIZZERA

Il caso riguarda un medico che, per motivi familiari, ha trasferito la residenza fiscale a Lugano, dove dimora con la moglie e i figli, iscrivendosi all'AIRE; l'attività è svolta a Milano e i compensi professionali sono interamente prodotti in Italia, mentre alcun tipo di attività è esercitata in Svizzera. L'Agenzia precisa che, laddove il medico sia in grado di dimostrare l'effettiva residenza in Svizzera, il reddito prodotto in Italia è ivi imponibile in virtù dell'art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR, il quale dispone che ai fini dell'applicazione dell'IRPEF nei confronti dei soggetti non residenti si considerano imponibili "i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato".

Sempre nel presupposto che il medico sia residente in Svizzera, opera la previsione dell'art. 14 della Convenzione contro le doppie

²¹ dall'art. 8 del DLgs. 117/2017

²² risposta a interpello 10.10.2019 n. 407

²³ ex art. 101 co. 4 del TUIR

²⁴ risposta a interpello 25.10.2019 n. 429

imposizioni Italia-Svizzera, il quale sancisce la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tale eventualità, anche lo Stato della fonte ha il potere di tassare i redditi attribuibili a tale base fissa.

Nel caso in esame, il reddito derivante dall'attività professionale svolta in Italia è ivi soggetto a tassazione in considerazione della presenza di una base fissa.

8.2 MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA

L'Agenzia chiarisce che i compensi erogati da un sostituto di imposta sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20%²⁵.

9 FALLIMENTO - ESIGIBILITÀ DIFFERITA - PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA CON INCASSO DEL CORRISPETTIVO NEL CORSO DELLA STESSA

Sono stati recentemente forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate ²⁶ chiarimenti con riguardo all'IVA versata in prededuzione da un fallimento per corrispettivi incassati relativi a operazioni con imposta a esigibilità differita effettuate prima dell'apertura della procedura.

²⁵ Ai sensi dell'art. 25 co. del DPR 600/73

²⁶ Risposta a interpello 31.10.2019 n. 455

9.1 NATURA DI CREDITO CONCORSUALE

Sulla base di quanto precisato in un'apposita risposta a interpello²⁷, è stato confermato che l'IVA per le predette operazioni deve essere considerata un credito concorsuale e non un credito prededucibile.

9.2 IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERARE L'IVA VERSATA

Alla luce di tale qualificazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il curatore fallimentare non aveva l'obbligo di versare il debito IVA relativo alle citate operazioni, fermo restando il diritto dell'Erario a insinuarsi nel fallimento per esigere il credito.

Il modo di procedere della curatela non configura, tuttavia, un errore di natura fiscale, dunque l'Amministrazione finanziaria non può procedere alla restituzione dell'IVA versata.

10 OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI FATTURE ELETTRONICHE OD OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate²⁸ sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione del soggetto passivo IVA e della Guardia di Finanza le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al primo o secondo trimestre del 2019, risultano emesse

²⁷ Risposta a interpello 28.5.2019 n. 164

²⁸ Prov. 29.10.2019 n. 736758

fatture elettroniche o comunicate operazioni transfrontaliere ma non risulta pervenuta alcuna comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche²⁹..

10.1 TRASMISSIONE E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

L'Agenzia delle Entrate trasmette all'indirizzo PEC dei soggetti passivi interessati una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Informazioni di dettaglio

All'interno del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono infatti

²⁹ ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010.

consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:

- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
 - tipo fattura;
 - tipo documento;
 - numero fattura/documento;
 - data di emissione;
 - identificativo cliente/fornitore;
 - imponibile/importo;
 - aliquota IVA e imposta;
 - natura operazione;
 - esigibilità IVA;
- dati relativi al flusso di trasmissione:
 - identificativo SdI/file;
 - data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file;
 - data di consegna della fattura.

10.2 SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

10.3 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le missioni eventualmente commessi mediante il

ravvedimento operoso³⁰, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Cause ostative al ravvedimento

Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione³¹;
- un atto di accertamento.

11 FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE

L'Agenzia delle Entrate, con specifico provvedimento³², ha prorogato il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

11.1 NUOVO TERMINE

Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, fornito dall'Agenzia delle Entrate, è stato prorogato dal 31.10.2019 al 20.12.2019.

³⁰ ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97

³¹ ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72

³² Provv. 30.10.2019 n. 38239

I soggetti che aderiscono al servizio entro il termine del 20.12.2019 potranno quindi procedere alla consultazione e all'acquisizione delle proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2019.

11.2 MOTIVAZIONI DELLA PROROGA

Le motivazioni del differimento vanno ricercate nella necessità di meglio "recepire dal punto di vista tecnico e strutturale" le disposizioni che prevedono l'integrale memorizzazione dei dati dei file delle fatture elettroniche.³³

È opportuno, infatti, sottolineare che in caso di mancata adesione al servizio effettuata da almeno una delle parti, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver recapitato la fattura al destinatario, dovrebbe procedere alla cancellazione dei dati del file e alla memorizzazione dei soli "dati fattura", ovvero i dati fiscalmente rilevanti³⁴, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione³⁵. Lo scenario pare dunque mutato; le nuove disposizioni prevedono, infatti, la memorizzazione di tutti i dati delle fatture elettroniche, ivi compresi quelli "descrittivi"³⁶, al fine di consentirne l'utilizzo da parte della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei propri compiti di polizia economica e finanziaria, e da parte dell'Agenzia delle Entrate e della stessa Guardia di Finanza, per le attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

L'ampliamento del perimetro di utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per gli scopi suddetti,

³³ art. 14 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020")

³⁴ di cui all'art. 21 del DPR 633/72

³⁵ di cui all'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72)

³⁶ di cui all'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72

deve peraltro essere attuato attraverso l'adozione di "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati" e "sentito il Garante per la protezione dei dati personali"³⁷. Il prolungamento dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione si è reso, dunque, necessario al fine di attendere che vengano definite con l'Autorità Garante le misure di garanzia richieste.

12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'Agenzia delle Entrate³⁸ ha fornito un quadro sintetico degli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi applicabili alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti di privati.

12.1 CESSIONI DI CARBURANTE AI DIPENDENTI TRAMITE CARTE AZIENDALI

In particolare, la risposta prende in esame il caso di una società che, nell'ambito di un contratto di netting, fornisce carte aziendali per i rifornimenti di carburante ai propri dipendenti, privati consumatori. I corrispettivi dovuti da questi ultimi vengono trattenuti dal "cedolino paga".

Per quanto concerne gli obblighi di certificazione, l'Agenzia precisa che occorre distinguere:

- l'operazione effettuata dal gestore degli impianti di distribuzione nei confronti della società cliente;

- la cessione del carburante dalla società ai propri dipendenti.

Nel primo caso, l'operazione deve essere documentata mediante fattura (in formato elettronico); nel secondo caso, gli obblighi di certificazione devono essere verificati tenendo conto del nuovo regime di trasmissione telematica dei corrispettivi³⁹.

12.2 OBBLIGHI CONNESSI ALLE CESSIONI DI CARBURANTI VERSO PRIVATI

Per determinare le corrette modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburanti verso privati occorre tenere in considerazione:

- la previsione⁴⁰ dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la generalità delle operazioni, salvi gli esoneri previsti dal DM 10.5.2019;
- l'art. 2 co. 1-bis del medesimo decreto, che detta una specifica disciplina per le cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti per motori, stabilendo che, per queste ultime, l'obbligo di trasmissione telematica si applica in via anticipata dall'1.7.2018;
- il provv. 28.5.2018 n. 106701 che limita l'applicazione anticipata dell'obbligo (dall'1.7.2018) ai soli distributori ad elevata automazione, stabilendo che per le altre tipologie di distributori l'obbligo entrerà in vigore secondo la decorrenza prevista da un

³⁷ art. 1 co. 5-ter del DLgs. 127/2015

³⁸ risposta a interpello 11.10.2019 n. 412

³⁹ art. 2 del DLgs. 127/2015

⁴⁰ Cfr. nota 39

successivo provvedimento, purché non oltre l'1.1.2020;

- l'art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, che esonera dai nuovi adempimenti telematici le operazioni già escluse dall'obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, comprese, dunque, le cessioni di carburanti per autotrazione a privati di cui alla lett. b) di tale disposizione.

Sulla base di tale quadro normativo, l'Agenzia chiarisce che, fino al 31.12.2019, soltanto gli esercenti impianti ad elevata automazione sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.

Le cessioni di altri tipi di carburanti per autotrazione, invece, sono escluse dall'obbligo, applicandosi, in tal caso, la disciplina generale⁴¹ e, dunque, i relativi esoneri⁴².

La memorizzazione e l'invio dei corrispettivi da parte dei distributori sono obbligatori, invece, per le cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione, ove si tratti di operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72⁴³.

Con riferimento al caso specifico, dunque, la società che fornisce carburanti per autotrazione nell'ambito di un contratto di netting ai propri dipendenti, non gestendo direttamente impianti ad elevata automazione, non è tenuta a memorizzare e a trasmettere i relativi corrispettivi.

⁴¹ art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015

⁴² DM 10.5.2019

⁴³ fatto salvo, fino al 31.12.2019, l'esonero disposto dall'art. 2 del DM 10.5.2019 per le operazioni effettuate in via marginale rispetto alle cessioni di benzina e gasolio

Resta fermo l'obbligo di annotazione degli stessi sull'apposito registro, nonché la possibilità di effettuare l'invio dei dati su base volontaria.

13 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - IMPORTI PAGATI MEDIANTE TICKET RESTAURANT - RIVENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO

L'Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata⁴⁴ in merito alle corrette modalità di assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per quanto concerne:

- gli importi pagati mediante ticket restaurant;
- le operazioni di rivendita di titoli di trasporto.

13.1 IMPORTI DEI TICKET RESTAURANT INCLUSI NELLA TRASMISSIONE

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, i soggetti passivi IVA che ricevono il pagamento di corrispettivi mediante ticket restaurant e che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati⁴⁵ devono:

- rilasciare il documento commerciale al momento di ultimazione della prestazione di servizi resa;
- includere i corrispettivi pagati mediante i ticket nell'ammontare complessivo giornaliero dei dati da inviare in via telematica.

Ciò anche se:

⁴⁴ Con le risposte a interpello 7.10.2019 n. 394 e 23.10.2019 n. 419

⁴⁵ ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015

- il corrispettivo si considera non incassato al momento in cui la prestazione è ultimata (in quanto il pagamento è avvenuto mediante ticket);
- lo stesso importo sarà oggetto di fatturazione nei confronti della società che emette i buoni.

Tale modalità di rilevazione delle operazioni non comporta duplicazioni, in quanto l'IVA

a debito dovrà essere computata una sola volta nell'ambito delle liquidazioni periodiche, tenendo conto del momento in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.⁴⁶

Pertanto, in relazione alle somministrazioni di alimenti e bevande pagate tramite ticket restaurant, l'IVA a debito dovrà essere computata nella liquidazione relativa al periodo in cui:

- si è verificato il pagamento del controvalore del buono da parte della società emittente;
- è stata emessa la fattura, se ciò avviene anteriormente al pagamento.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia stessa, dunque, in caso di disallineamenti tra i corrispettivi trasmessi in via telematica e l'imposta calcolata in sede di liquidazione periodica dall'esercente, l'Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento al momento di esigibilità dell'imposta.⁴⁷

13.2 RIVENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO ESCLUSI DALLA TRASMISSIONE

È stato altresì chiarito che, per la rivendita di titoli di viaggio (es. biglietti o abbonamenti degli

⁴⁶ ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72

⁴⁷Art. 6 del DPR 633/72.

autobus), non vi è l'obbligo di emissione del documento commerciale.

I relativi importi, infatti, non devono essere oggetto di memorizzazione, in quanto:

- l'IVA è assolta dal gestore del servizio di trasporto⁴⁸ ;
- al rivenditore spetta il solo aggio, che viene documentato separatamente mediante fattura emessa nei confronti del gestore del servizio medesimo.

Per tale ragione, i registratori telematici non sono muniti di funzioni specifiche per la rilevazione dei corrispettivi relativi ai biglietti di trasporto.

14 TRASMISSIONE TELEMATICA DEICORRISPETTIVI - SOGGETTI CHE ADOTTANO IL METODO DELLA VENTILAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁴⁹ le modalità di emissione del documento commerciale da parte dei soggetti che, esercitando attività di commercio al dettaglio di beni con aliquote diverse, hanno scelto di avvalersi del metodo della ventilazione dei corrispettivi.

14.1 VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

In applicazione del metodo della ventilazione, determinate categorie di commercianti al minuto⁵⁰, possono annotare l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri senza distinzione di aliquota e provvedere successivamente alla

⁴⁸ art. 74 del DPR 633/72

⁴⁹ Con la risposta a interpello 23.10.2019 n. 420

⁵⁰ individuate dal DM 24.2.73 n. 3495

ripartizione degli importi sulla base della percentuale di composizione degli acquisti effettuati nell'anno.

I soggetti che si avvalgono di tale metodo, dunque, possono non disporre di sistemi idonei a rilevare le aliquote IVA applicabili all'atto della cessione dei singoli beni.

Ciò pone il problema della corretta compilazione del documento commerciale, in quanto quest'ultimo⁵¹, deve riportare anche l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile all'operazione.

14.2 MODALITÀ DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

L'Agenzia delle Entrate riconosce⁵² ai soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione la possibilità di emettere il documento commerciale anche senza l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile alla singola cessione di beni, purché nel medesimo documento sia indicata, quale causa di esclusione dall'imposta, la codifica "AL-Altro non IVA".

In ogni caso, tali soggetti devono segnalare l'applicazione della ventilazione nell'ambito del file xml contenente i dati dei corrispettivi da inviare, mediante apposita stringa informatica.

15 DISTRIBUTORI AUTOMATICI - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REQUISITI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni⁵³ in merito all'ambito applicativo dell'obbligo di trasmissione telematica dei

corrispettivi⁵⁴ specificamente previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici.

15.1 DEFINIZIONE DI "DISTRIBUTORE AUTOMATICO"

In base a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate⁵⁵ rientrano nella definizione di "distributore automatico", ai fini dell'applicazione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi⁵⁶ gli apparecchi che erogano beni e servizi, direttamente o indirettamente (ad esempio, consentendo la ricarica di "chiavette" o "card" da utilizzare in altri apparecchi) e che siano dotati almeno dei seguenti elementi hardware collegati tra loro:

- uno o più "sistemi di pagamento", ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare;
- un sistema elettronico capace di memorizzare e processare dati al fine di
- erogare il bene o il servizio;
- un "erogatore" di beni e/o servizi.

Si ricorda, peraltro, che sono considerati "sistemi di pagamento" anche le c.d. "torri di ricarica", le quali consentono, previo pagamento di una determinata somma, di generare un credito, utilizzabile mediante una "chiavetta" o altro apparecchio mobile, per l'erogazione di beni e servizi da vending machine.

⁵¹ Cfr. layout allegato al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017

⁵² Con la risposta a interpello 420/2019,

⁵³ Con la risposta a interpello 413/2019,

⁵⁴ di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015

⁵⁵ Con il Provv. 30.3.2017 n. 61936

15.2 DISTRIBUTORI PRIVI DI SISTEMI DI PAGAMENTO

Nel caso esaminato oggetto di interpello, i distributori automatici, collocati presso palestre e centri fitness, risultavano privi di periferiche di pagamento.

I beni erogati dai distributori, infatti, venivano acquistati mediante piani di ricarica e abbonamenti che venivano pagati presso la reception delle palestre e dei centri in parola. Questi ultimi, incassavano le somme per conto del gestore dei distributori e comunicavano ai clienti che la ricevuta di pagamento sarebbe stata recapitata tramite posta elettronica.

Pertanto, i distributori in esame sono stati esclusi dall'ambito applicativo dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.

16 VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IMPOSTE DIRETTE - ESONERO PER IL REGIME PREMIALE ISA - AMBITO APPLICATIVO

L'Agenzia delle Entrate ha fornito⁵⁷ i richiesti chiarimenti in relazione all'ambito applicativo dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, previsto dal regime premiale ISA, in relazione ai rapporti tra una società di persone e un proprio socio.

⁵⁷ Con la risposta a interpello 11.10.2019 n. 411,

16.1 OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Occorre infatti apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e IRAP⁵⁸ per effettuare la compensazione "orizzontale", mediante il modello F24⁵⁹, di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e IRAP.

Da quest'anno tale disciplina va però coordinata con quanto previsto dal regime premiale introdotto in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici sintetici⁶⁰ (ISA).

16.2 ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ PER AFFIDABILITÀ FISCALE

È infatti previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione⁶¹:

- per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui;
- in conseguenza dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10).

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 1 co. 574 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 3 del DL 50/2017

⁵⁹ ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97,

⁶⁰ di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017

⁶¹ Ai sensi dell'art. 9-bis del DL 50/2017 e del provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200, in relazione ai crediti maturati nel periodo d'imposta 2018

16.3 ESCLUSIONE DELL'ESTENSIONE DELL'ESONERO DALLA SOCIETÀ AL SOCIO

Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il socio di una società di persone artigiana, il quale utilizza nella propria dichiarazione dei redditi la quota di ritenute attribuite dalla società, rimane soggetto all'obbligo del visto di conformità per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 del credito IRPEF per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, non potendo avvalersi dell'esonero spettante alla società in base al regime premiale per gli ISA.

17 TRASMISSIONE DELLE FATTURE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ED ERRONEA DUPLICAZIONE - NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DI FATTURE GIÀ EMESSE IN FORMATO CARTACEO

Con una recente risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate⁶² è stato precisato che, qualora siano erroneamente trasmesse al Sistema di Interscambio fatture già inviate ai cessionari o committenti in formato cartaceo in anni precedenti, il cedente o prestatore può emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 per sanare l'errore.

17.1 VERIFICA DELL'UNICITÀ DELLA FATTURA

Nel caso in esame il Sistema di Interscambio non poteva intercettare e impedire la trasmissione di fatture elettroniche già emesse in formato cartaceo negli anni 2017 e 2018, ossia in annualità

⁶² risposta a interpello 8.10.2019 n. 395

nelle quali non era ancora previsto l'obbligo di fatturazione elettronica.

17.2 EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Al fine di sanare l'errore commesso, il cedente o prestatore può avvalersi della procedura di variazione dell'imponibile o dell'imposta⁶³.

Il predetto errore può essere ricondotto, infatti, alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione". Nelle note di variazione emesse in formato elettronico occorre indicare nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".

18 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CHIARIMENTI

Nella risposta a interpello 10.10.2019 n. 409, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla detrazione spettante agli acquirenti di case antisismiche⁶⁴.

18.1 CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

La normativa in materia stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1- quater dello stesso articolo siano realizzati:

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3⁶⁵

⁶³ art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72

⁶⁴ art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013

⁶⁵ ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519

- da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

18.2 SOGGETTI BENEFICIARI

L'Agenzia ha precisato che la detrazione può essere fruita da tutti gli acquirenti delle unità immobiliari.

18.3 IRRILEVANZA DELL'ACCATASTAMENTO ANTE LAVORI

Non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

18.4 DATA DI AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Anche con riguardo all'acquisto di case antisismiche, per fruire della detrazione IRPEF/ IRES nella misura del 75% o dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, dall'1.1.2017 devono essere iniziate le procedure autorizzatorie per l'esecuzione degli interventi da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

19 BUONO MOBILITÀ PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI

Il c.d. "decreto clima"⁶⁶ riconosce un "buono mobilità" ai soggetti che:

- sono residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria⁶⁷, per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla specifica direttiva⁶⁸ sulla qualità dell'aria;
- rottamano, entro il 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

19.1 MISURA DEL BUONO

Il buono:

- è di 1.500,00 euro per ogni autovettura e di 500,00 euro per ogni motociclo rottamato;
- deve essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

⁶⁶ art. 2 co. 1 del DL 14.10.2019 n. 111

⁶⁷ 10.7.2014 n. 2147 e 28.5.2015 n. 2043

⁶⁸ 10.7.2014 n. 2147 e 28.5.2015 n. 2043

19.2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con un successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM